



**COMUNE DI BAGOLINO**  
Provincia di Brescia

## **DELIBERAZIONE N° 35 DEL 22/12/2025**

### **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza ordinaria di prima convocazione**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) PER L'ANNO 2026 -  
CONFERMA ALIQUOTE

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** presso la sala consiliare della sede municipale di via Parrocchia n.34 si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della discussione risultano presenti i signori consiglieri:

	Pres./Ass.		Pres./Ass.
CARE' CLAUDIA	P	PELIZZARI DIEGO	P
CATTARINA FABIO	P	SALVADORI CLAUDIA	P
CALVI MARCO	P	MARCA GIANZENO	P
SCALVINI MARIO	P	STAGNOLI ELISEO	P
BORDIGA SERGIO	P	MARINI FABIO	P
DAGANI LUISA	P	PELIZZARI IVAN	P
MELZANI CRISTOFER	P		

Totali Presenti     **13**  
Totali Assenti       **0**

L'assessore esterno Christian Tonoli partecipa alla seduta.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Faita Francesca**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Sindaco sig.ra Claudia Carè.

Delibera N° 35 del 22/12/2025

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) PER L'ANNO 2026 -  
CONFERMA ALIQUOTE

---

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno precisando che sono state confermate anche per il 2026 le aliquote applicate per l'anno 2025.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**Visto** il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie che sono state individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 07/07/2023 – allegato A;

**Visto** il nuovo decreto del 06/09/2024 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stato riapprovato l'allegato A, che sostituisce il precedente di cui al decreto 07/07/2023;

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

**Preso atto** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

**Rimarcato** che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**Atteso** che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 sopra richiamata, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**Evidenziato** che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

**Rilevato** che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**Considerato** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

**Verificato** che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

**Considerato** che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	Massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,00%	0,00%	0,00%	"beni merce" ( <b>beni esenti dal 2022</b> )
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

**Rimarcato** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**Rilevato** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale Propria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28.04.2020;

**Tenuto conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento sopra richiamato, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**Richiamati** l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**Visto** l'articolo 1 comma 169 della legge 296/06 (legge finanziaria 2007) che dispone che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Visto** l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;

**Considerato** che per l'anno 2020 questo Comune, confermando quelle degli anni precedenti dal 2015 al 2019, con propria deliberazione n. 8 del 28/4/2020, ha approvato le seguenti aliquote IMU:

- 10,2 per mille – aliquota ordinaria IMU;
- 10,6 per mille - aliquota ordinaria IMU riferita alle sole categorie catastali D1 e D5;
- 6 per mille – aliquota IMU abitazione principale delle sole categorie catastali A1-A8-A9 con detrazione fino a euro 200,00;

**Verificato** il gettito dell'IMU degli ultimi anni con riferimento alla proiezione dei dati acquisiti della riscossione dell'imposta in base all'introito della prima e seconda rata, e constatato il sostanziale rispetto delle previsioni di bilancio;

**Tenuto conto** che anche per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 questo Comune, rispettivamente con propria deliberazione n. 8 del 30/3/2021, n. 10 del 29/4/2022, n. 7 del 28/3/2023, n. 46 del 29/12/2023 e n. 4 del 25/02/2025 ha confermato le aliquote del 2020;

**Ritenuto**, sulla scorta delle previsioni di bilancio, mantenere anche per il 2026 le aliquote già stabilite per gli anni d'imposta dal 2015 al 2025;

**Ritenuto**, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2026 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale":

<b>APPLICAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI</b>	<b>TIPOLOGIA IMMOBILI</b> (i commi sotto richiamati con "*" sono quelli di cui all'art. 1 della legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019)
<b>6,0</b> per mille Detrazione euro 200 fino alla concorrenza dell'ammontare (comma 749*)	<b>abitazione principale</b> classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (commi 748* e 749 *)
<b>10,2</b> per mille	- <b>immobili diversi</b> dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 legge di bilancio 2020 - 27 dicembre 2019  n. 160 (comma 754*) - unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (comma 753*) <b>ad eccezione del gruppo catastale D1 e D5</b>
<b>10,6</b> per mille	Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale <b>D1 e D5</b> (comma 753*)
<b>0,0</b> per mille	<b>Terreni agricoli</b> esentati ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. (Comma 758* lettera d)
<b>1,0</b> per mille	<b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (comma 750*)
<b>0,0</b> per mille	<b>fabbricati</b> costruiti e <b>destinati</b> dall'impresa costruttrice <b>alla vendita</b> , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751*) – <b>BENI ESENTI DAL 2022</b>

**Visti:**

- l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con il quale è stato disciplinato l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
- lo Statuto dell'Ente;
- il regolamento di contabilità;
- il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale Propria;

**Visto** il parere per la regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio Finanziario e il parere per la regolarità contabile reso dal responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, T.U. del D. Lgs. del 18.08.2000, N° 267;

**Con voti** favorevoli n.13, astenuti nessuno e contrari nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano dai n.13 consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

1. **di applicare**, con decorrenza 1/1/2026, le aliquote e le detrazioni della nuova IMU come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

<b>APPLICAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI</b>	<b>TIPOLOGIA IMMOBILI</b> (i commi sotto richiamati con “*” sono quelli di cui all’art. 1 della legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019)
<b>6,0</b> per mille Detrazione euro 200 fino alla concorrenza dell’ammontare (comma 749*)	<b>abitazione principale</b> classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (commi 748* e 749 *)
<b>10,2</b> per mille	- <b>immobili diversi</b> dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 legge di bilancio 2020 - 27 dicembre 2019  n. 160 (comma 754*) - unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (comma 753*) <b>ad eccezione del gruppo catastale D1 e D5</b>
<b>10,6</b> per mille	Unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale <b>D1 e D5</b> (comma 753*)
<b>0,0</b> per mille	<b>Terreni agricoli</b> esentati ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. (Comma 758* lettera d)
<b>1,0</b> per mille	<b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, (comma 750*)
<b>0,0</b> per mille	<b>fabbricati</b> costruiti e <b>destinati</b> dall'impresa costruttrice <b>alla vendita</b> , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751*) – <b>BENI ESENTI DAL 2022</b>

2. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione sul portale del Federalismo fiscale con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.
3. **di dare, infine, atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71;

**Infine**, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,

## **D E L I B E R A**

Con voti favorevoli n.13, astenuti nessuno e contrari nessuno espressi in forma palese per alzata di mano dai n.13 consiglieri presenti e votanti;

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente  
**CARE' CLAUDIA**  
*(sottoscrizione apposta digitalmente)*

Il Segretario Comunale  
**DOTT.SSA FAITA FRANCESCA**  
*(sottoscrizione apposta digitalmente)*